



BUILDING RENOVATION +

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE MISTA, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL’ ART. 183, COMMI 15 e 16 E DELL’ART. 179, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NONCHÉ PER LA GESTIONE ENERGETICA DI N. 27 COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, IN UN UNICO LOTTO, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT), AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M) ED ART. 15 DEL D. LGS. N. 115/2008 E IN RELAZIONE AI PRINCIPI E FINALITÀ DI CUI AL D. LGS. N. 102/2014.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG BETREFFEND DIE EINREICHUNG VON ANGEBOTEN FÜR DIE AUSWAHL EINER ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) ZWECKS VERGABE DES MISCHKONZESSIONSVERTRAGS DURCH ÖFFENTLICH-PRIVATE PARTNERSCHAFT NACH ART. 183 ABSATZ 15 UND 16 UND NACH ART. 179 ABSATZ 3 DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 50/2016 FÜR DIE DEFINITIVE UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG, DURCHFÜHRUNG, WARTUNG UND INSTANDHALTUNG VON MASSNAHMEN DER ENERGETISCHEN SANIERUNG SOWIE FÜR DAS ENERGIEMANAGEMENT VON 27 IM EIGENTUM ODER IN DER VERFÜGUNGSGEWALT DES LANDES BEFINDLICHEN IMMOBILIENKOMPLEXEN ALS GANZES MIT DRITTFINANZIERUNG (FTT) NACH ART. 2 ABSATZ 1 BUCHST. M) UND NACH DEN GRUNDSÄTZEN UND ZIELEN DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 102/2014.

QUESITO 1

Nella documentazione di gara non è espressamente esplicitato l’oggetto del servizio richiesto. Si chiede quindi a codesta Spett.le Amministrazione di dettagliare l’oggetto del servizio, onde evitare che i concorrenti includano nelle proprie offerte servizi differenti, rendendo le proposte non confrontabili tra loro.

A titolo esemplificativo si chiede se sono ricomprese nell’oggetto dell’appalto:

- Fornitura del combustibile per funzionamento impianti termici
- Gestione manutenzione impianti termici
- Fornitura dell’energia elettrica
- Gestione manutenzione impianti elettrici
- Gestione di altri impianti tecnologici (es: impianti antincendio, impianti elevatori, impianti idrotermosanitari)

RISPOSTA 1

La fattispecie disciplinata dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comporta una alternativa all’ordinario procedimento di finanza di progetto, caratterizzandosi per il fatto di prevedere un meccanismo di affidamento la cui corrispondenza ai bisogni dell’amministrazione, e la cui finanziabilità con capitale privato, non sia stata ancora valutata dall’amministrazione medesima.



Si tratta, dunque, di un'iniziativa privata non solo nella fase progettuale ma addirittura nella sua genesi, nella quale il soggetto privato si fa promotore, prima ancora che di una possibile soluzione tecnica ad un problema, della stessa valutazione di pubblica utilità di quanto proposto.

L'iniziativa si caratterizza, rispetto alle altre forme di realizzazione della finanza di progetto, per la sua idoneità ad integrare e coadiuvare l'attività di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'ente pubblico si avvale dell'iniziativa privata e del contributo di idee e di capitali privati non solo per la realizzazione delle sue finalità, ma anche per la loro stessa individuazione.

In ragione di tale premessa, la procedura di PPP posta in essere dalla Provincia Autonoma di Bolzano individua due serie procedurali strutturalmente autonome, ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale:

- la prima di selezione della miglior proposta;
- la seconda di gara di evidenza pubblica sulla base del progetto riportato nella proposta, di cui è stata dichiarata la fattibilità.

L'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, richiamato anche dal comma 15 del medesimo articolo, specifica che - soltanto nella seconda fase - il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, tra l'altro, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le offerte siano presentate secondo presupposti omogenei.

La fase attuale di ricezione e valutazione della proposta del privato, pertanto, non è finalizzata alla ricerca di un "contraente", ma di una "proposta" che rivesta pubblico interesse e che risulti fattibile anche dal punto di vista tecnico, finanziario ed amministrativo. Come noto, la stazione appaltante potrà invitare il proponente ad apportare modifiche necessarie per l'approvazione della proposta.

Per tale motivo, in questa fase iniziale, è lasciata agli operatori economici interessati la determinazione delle prestazioni offerte al fine di raggiungere l'equilibrio economico finanziario della proposta.

In ogni caso, la proposta deve riguardare la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi di riqualificazione energetica, nonché per la gestione energetica di n. 27 compendi immobiliari di proprietà o nella disponibilità della Provincia Autonoma di Bolzano.

Si conferma, dunque, che le attività indicate nel quesito possono essere riportate nella proposta in quanto coerenti con le attività oggetto dell'Avviso Pubblico.

QUESITO 2

A pagina 11 dell'Avviso pubblicato da codesta Spett.le Amministrazione sono riportati i punteggi da attribuire ai singoli elementi costituendo l'offerta tecnico-economica. Non sono riportate invece:

- le formule di attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti per quanto riguarda gli elementi quantitativi;
- i criteri di attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti per quanto riguarda gli elementi qualitativi.

Si chiede quindi di esplicitare in dettaglio quanto sopra.

RISPOSTA 2

L'Avviso prevede che "In caso di pluralità di proposte, esse saranno valutate comparativamente nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato UE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, in virtù dei criteri di valutazione, di seguito specificati"...Ai fini della valutazione, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione della proposta migliore sarà effettuata con il **metodo aggregativo compensatore**, in ragione di quella più favorevole per l'Amministrazione".



Quest'ultimo prevede che la migliore proposta sia quella del concorrente che consegua la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente.

Le Linee guida ANAC n. 2/2016 prevedono, in tal caso, che i coefficienti siano determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso il metodo scelto fra uno dei seguenti:

1) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario;

2) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

QUESITO 3

A pag. 11 dell'Avviso sono riportati in tabella gli elementi quantitativi:

“

1. *Piano di manutenzione ordinaria/straordinaria*
2. *Tempi di intervento per la riqualificazione*
3. *Durata concessione*
4. *Canone*
5. *Risparmi energetici*

“

Mentre a pag. 7 è scritto:

“La proposta deve contenere i documenti di cui al precedente paragrafo 5 così ripartiti:

- Busta n. 1 “documentazione amministrativa”: documentazione di cui al paragrafo 5.2.
- Busta n. 2, “proposta tecnica”: documentazione di cui al paragrafo 5.1, lettere a), b), e c).
- Busta n. 3 “proposta economica”: documentazione di cui al paragrafo 5.1, lettere d). “

In merito alla busta n. 3: Il paragrafo 5.1 lettera d si riferisce al solo piano economico – finanziario, quindi, da quanto scritto a pag.7, si evince che la busta n. 3 debba contenere il solo piano economico – finanziario.

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione se quanto scritto a pag. 7, “*Busta n. 3 “proposta economica”: documentazione di cui al paragrafo 5.1, lettere d).*”, sia effettivamente corretto oppure se nella busta N. 3 vadano invece inserite anche le informazioni ai punti 2, 3, 4, 5 elencate tra gli elementi quantitativi a Pag. 11 poiché sempre quanto riportato a pag. 7 tali elementi quantitativi non possono essere inclusi nella busta n.1 o n.2, pena esclusione:

“*La documentazione contenuta nelle Buste n. 1 e n. 2, a pena di esclusione, non deve recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano alla proposta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte la proposta economica del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella Busta n. 3.*”

RISPOSTA 3

L'Avviso prevede che “La valutazione della proposta avverrà attraverso gli elementi qualitativi “aspetti tecnico - gestionali” e gli elementi quantitativi “aspetti economici e temporali”.

Nell'Avviso si fa già riferimento al fatto che nella Busta n. 3 vadano inseriti gli elaborati relativi agli elementi quantitativi riferiti alla proposta economica, previsti dai criteri di valutazione, riportati compiutamente a pagina 11 del medesimo.



A titolo di esempio, si menziona che, a pagina 7, è disposto che “La documentazione contenuta nelle Buste n. 1 e n. 2, a pena di esclusione, non deve recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano alla proposta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte la proposta economica del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella Busta n. 3”.

Pertanto, si ribadisce che tutto ciò che attiene agli elaborati richiesti ai fini della valutazione quantitativa della proposta vada inserito nella citata Busta n. 3, oltre al suddetto piano economico-finanziario, non riportato tra gli elementi quantitativi dei criteri di valutazione (da ciò la necessità di precisare, nell’Avviso, l’obbligo di inserire tale piano nella Busta n. 3).

QUESITO 4

A pag. 5 dell’Avviso si legge:

“1. *Contenuto della proposta.*

5.1 La proposta dovrà contenere:

- a. a) *il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di riqualificazione energetica dei Compendi... nel progetto dovranno essere indicati tutti gli elementi di cui al seguente paragrafo 8 “Criteri di individuazione della proposta”, sub-criterio “Elementi qualitativi” – “Progetto tecnico di riqualificazione degli impianti”.*

Sempre a pag. 5 dell’Avviso si legge inoltre:

“*La documentazione contenuta nelle Buste n. 1 e n. 2, a pena di esclusione, non deve recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano alla proposta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte la proposta economica del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella Busta n. 3.*”

In tabella pag. 11 dell’Avviso nella colonna relativa agli “ELEMENTI QUALITATIVI” si legge:

“1. ELEMENTI QUALITATIVI (60 PT)

1.1 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI (35 PT)

(...)

i vettori energetici utilizzati per la copertura dei carichi termici ed elettrici, indicando per ogni vettore:

- i consumi di energia finale
- i consumi di energia primaria
- il contenuto di energia rinnovabile
- il costo specifico del kWh fornito (7 PT).”

Tra gli elementi qualitativi viene elencato a pag. 11 anche il “costo specifico del kWh fornito”, che in realtà è un valore economico, che se inserito nella Busta n. 2 porterebbe all’esclusione del proponente per quanto scritto a pag. 5.

Si chiede quindi a codesta Spett.le Amministrazione se si tratta di un refuso e la conferma che il suddetto valore relativo al “costo specifico del kWh fornito” debba essere realmente inserito nella busta N.2, trattandosi di un elemento economico.

RISPOSTA 4

Si conferma che pag. 5 dell’Avviso è stato stabilito che “*La documentazione contenuta nelle Buste n. 1 e n. 2, a pena di esclusione, non deve recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano alla proposta economica o che consentano di desumere in tutto o in parte la proposta economica del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella Busta n. 3.*”

Nondimeno, nel caso di specie, è escluso che l’indicazione, all’interno della Busta n. 2, del costo specifico del kWh fornito costituisca un valore relativo agli elementi della proposta economica o consenta di desumere, in tutto o in parte, la proposta economica del concorrente.

Non ricorrono, in particolare, gli estremi di un potenziale pericolo di violazione del principio di segretezza, dal momento che l’Avviso prevede che la proposta economica si fondi su cinque elementi, rappresentati da:

1. *Piano di manutenzione ordinaria/straordinaria*
2. *Tempi di intervento per la riqualificazione*



3. Durata concessione

4. Canone

5. Risparmi energetici

Nessuno di tali elementi può essere dedotto dal costo specifico del kWh, né quindi può essere conosciuto o è conoscibile in sede di valutazione prima dell'esame della proposta economica.

Non può, pertanto, sottacersi che nella fattispecie oggetto di esame il valore del costo specifico del kWh non assume particolare rilevanza ai fini della proposta economica.

Nondimeno, al fine di consentire di presentare proposte che siano coerenti con gli obiettivi dell'Avviso, onde evitare di ingenerare confusione tra i partecipanti alla procedura, si conviene che sia opportuno stralciare "il costo specifico del kWh fornito" tra gli elementi indicati all'ultimo sub-criterio del punto 1.1 "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI".

Seguirà, pertanto, rettifica dell'avviso.

QUESITO 5

Nelle "Schede tecniche riepilogative e aggiornate a Luglio 2020" sono riportati i valori economici relativamente a:

- costo energia termica media 2511 GG
- costo energia termica normalizzato 2791 GG
- costo energia elettrica

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione se i valori economici siano comprensivi di IVA o meno e, in caso affermativo, si chiede di indicare quale percentuale di imposta è applicata.

RISPOSTA 5

I costi riportati nelle "Schede tecniche riepilogative aggiornate a Luglio 2020" sono stati calcolati considerando il costo specifico (euro/kWh) medio pagato dalla Provincia Autonoma di Bolzano per i vari vettori energetici nell'anno 2019 per gli edifici analizzati. In essi è compresa l'IVA, in particolare, con aliquota ordinaria (22%) per gas e elettricità e con aliquota ridotta (10%) per teleriscaldamento.

QUESITO 6

Nelle "Schede tecniche riepilogative e aggiornate a Luglio 2020" è riportato per ogni edificio il "consumo di energia elettrica per gli anni 2017-2018-2019". Il valore di consumo sembra essere totale per i 3 anni, in quanto a differenza dell'energia termica, non vi è indicato essere un valore medio. L'unità di misura riportata però è €/anno. La stessa osservazione vale anche per il "costo energia elettrica".

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di chiarire se si tratta di consumo totale per il triennio o consumo medio annuo.

RISPOSTA 6

I valori in questione sono valori annuali, in particolare i valori medi annuali derivanti da bollette negli anni 2017, 2018, 2019.

QUESITO 7

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione se ci siano edifici storici sotto tutela o vincoli paesaggistici particolari e, in caso affermativo, di specificare quali essi siano tra i compendi facenti parte del perimetro del bando.

RISPOSTA 7

| | | |
|--|------------------|---|
| Landhaus 1 Palazzo Provinciale I | Bozen Bolzano | Piazza Silvius Magnago 1 Silvius-Magnago-Platz 1 |
| ex Weisse Rose Ladinisches Pädagogisches Inst. Ist. Pedagogico ladino - ex Weisse Rose | Bozen Bolzano | Bindergasse 29 via Bottai 29 |



| | | |
|--|------------------|--|
| Ansitz Rottenbuch - palazzo Rothenbuch Gebäude Rottenbuch-Landesdenk. Edificio Rottenbuch-uff.beni culturali | Bozen Bolzano | Armando Diazstr. 8 via Armando Diaz 8 |
|--|------------------|--|

QUESITO 8

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione la possibilità di avere per ogni centrale termica il certificato di prevenzione incendi e per ogni edificio l'APE aggiornata.

RISPOSTA 8

Si precisa che la proposta dovrà essere presentata in relazione all'Avviso pubblicato ed alla documentazione ad esso allegata.

QUESITO 9

Nelle "Schede tecniche riepilogative e aggiornate a Luglio 2020" si legge che l'impianto fotovoltaico dell'edificio 008132, Liceo Scientifico "Torricelli", non è di proprietà della provincia. Si chiede quindi a codesta Spett.le Amministrazione se il suddetto impianto rientri o meno nel perimetro del bando.

RISPOSTA 9

L'impianto in questione non è di proprietà della Provincia e non se ne deve tenere conto nella formulazione della proposta.

QUESITO 10

Nelle "Schede tecniche riepilogative e aggiornate a Luglio 2020" sono riassunti i valori energetici ed economici per ogni edificio. In alcuni casi i valori sembrano essere anomali in quanto identici ad altri edifici o comunque poco probabili. In particolare:

- Costo energia termica (media 2511GG) dell'edificio 013.013 pari a 29.015 € apparentemente è troppo basso.
- I valori relativi all'edificio 051.046 sono identici ai valori dell'edificio 008014.

| cod. | Edificio | Consumo energia termica 2017-2018-2019 (media 2511GG) kWh/anno | Costo energia termica (media 2511GG) | Consumo energia termica normalizzato con 2791GG kWh/anno | Costo energia termica normalizzato con 2791GG70 | Consumo energia elettrica 2017-2018-2019 kWh | Costo energia elettrica |
|---------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 051.046 | CFP Marconi & Ritz | 77.327 | 6.650 € | 85.950 | 7.392 € | 36.190 | 7.926 € |
| 008.014 | Ist. Pedagogico ladino ex Weisse Rose | 77.327 | 6.650 € | 85.950 | 7.392 € | 36.190 | 7.926 € |

Volume e superficie degli edifici 051.045 e 051.046 identici:



| Nr. | cod. | Edificio | Volume lordo m3 | Superfici e netta m2 |
|-----|---------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 22 | 051.045 | Centro scolastico italiano Ghandi | 23.251 | 5.934 |
| 23 | 051.046 | CFP Marconi & Ritz | 23.251 | 5.934 |

Si chiede cortesemente a codesta Spett.le Amministrazione di confermare la validità dei valori anomali sopra descritti, e, in caso si tratti di un refuso, di fornire i valori corretti in sostituzione.

RISPOSTA 10

Relativamente al primo punto:

Il costo energia termica riportato per l'edificio 013.013 era errato. Il valore aggiornato è disponibile nella nuova versione della scheda tecnica riepilogativa dell'edificio in questione.

Relativamente al secondo punto:

I valori riportati afferiscono al codice edificio 008.014. Nella nuova versione della scheda tecnica riepilogativa dell'edificio 051.046 sono riportati i valori aggiornati.

Relativamente al terzo punto:

I valori riportati afferiscono al codice edificio 051.045. Nella nuova versione della scheda tecnica riepilogativa dell'edificio 051.046 sono riportati i valori aggiornati.

QUESITO 11

In merito alla documentazione tecnica relativa ad ogni edificio messa a disposizione da codesta Spett.le Amministrazione si chiede gentilmente la possibilità di avere le planimetrie in formato dwg dei seguenti edifici:

- N.24 cod. 008.147
- N.25 cod. 008.194
- N.26 cod. 008.014
- N.27 cod. 008.052

Le stesse risultano mancanti ad oggi, ma sono fondamentali per l'esecuzione di dettagliati e corretti sopralluoghi, si chiede quindi gentilmente la possibilità di averle celermente.

RISPOSTA 11

Le planimetrie dei quattro edifici sono state aggiunte alla documentazione tecnica in una cartella dedicata "Materiale Integrativo 06.10.2020".

QUESITO 12

Nella documentazione di gara nella sezione «3. Disposizioni finali» è riportato quanto segue:

«Si evidenzia che l'Amministrazione, al fine di dare attuazione al presente progetto, ha sottoscritto un contratto con il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (eeef - The European Energy Efficiency Fund S.A., SICAV-SIF),

(...)

In particolare, eeef – dopo due diligence - potrà svolgere il ruolo di partner finanziario dell'aggiudicatario (tramite investimenti in equity, debito e altre formule), a condizioni tendenzialmente di mercato e strettamente connesse ai rischi e alle caratteristiche del progetto. Diversamente, l'aggiudicatario sarà obbligato a rifondere l'Amministrazione per le spese sostenute per l'assistenza tecnica e per le attività di supporto sviluppate da eeef e riguardanti anche l'indizione della procedura in oggetto, pari ad Euro 420.000,00 + IVA e accessori secondo legge,



alla sottoscrizione del contratto, anche ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 8 del D.M. n. 145/2000.»

Si chiede conferma a codesta Spett.le Amministrazione che l'advisor finanziario prescelto (EEFF) debba essere coinvolto soltanto dall'aggiudicatario della procedura di gara.

RISPOSTA 12

Si conferma che il citato partner finanziario potrà essere coinvolto dall'aggiudicatario della successiva procedura di gara, bandita ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, in seguito alla dichiarazione di fattibilità della proposta presentata in relazione all'Avviso pubblicato in data 10 agosto 2020.

QUESITO 13

Al fine di poter proporre un progetto tecnico completo e che possa soddisfare a pieno le esigenze di questa Spett.le Amministrazione, oltre che per il principio di pari concorrenza tra tutti i partecipanti a questa procedura, si richiede la possibilità di ricevere le planimetrie della rete di teleriscaldamento attualmente funzionante nei comuni facenti parte nel perimetro del bando.

RISPOSTA 13

Si precisa che la proposta dovrà essere presentata in relazione all'Avviso pubblicato ed alla documentazione ad esso allegata.

QUESITO 14

Nella documentazione di gara nella sezione « **2. Modalità di presentazione delle proposte** » è riportato quanto segue:

« Più precisamente tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta dai concorrenti e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del sistema telematico di acquisto, accessibile all'indirizzo www.bandialtoadige.it, previa registrazione. »

Si informa codesta Spett.le Amministrazione che all'interno del portale indicato non è presente alcuna sezione in cui caricare la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura. Inoltre si richiede di chiarire cortesemente le modalità con le quali si risponderà ai chiarimenti inviati dai partecipanti.

RISPOSTA 14

L'Avviso prevede che la procedura si svolga in modalità telematica: a pena di esclusione, salvo diverse specificazioni, le proposte devono essere formulate in lingua italiana o tedesca e dovranno essere inserite dagli operatori economici nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 15 febbraio 2021 (eventualmente posticipato, previa comunicazione sul sito istituzionale della Provincia, in caso di malfunzionamento del sistema).

Più precisamente tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta dai concorrenti e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del sistema telematico di acquisto, accessibile all'indirizzo www.bandialtoadige.it, previa registrazione.

In riscontro al quesito, si precisa che, pur apprezzando la solerzia di chi intende presentare una proposta con circa quattro mesi di anticipo, la valutazione della stessa avverrà rigorosamente dopo la scadenza del suddetto termine e l'esito dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio relativa alla verifica dei documenti richiesti con l'Avviso.

Si rassicura l'interessato, in ogni caso, sul fatto che la stazione appaltante ritiene di essere in grado, nei mesi a venire, di approntare le procedure del caso per preparare la citata piattaforma telematica a ricevere le proposte, entro il termine menzionato.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul profilo del committente, entro i termini previsti dall'Avviso.

QUESITO 15



Al titolo “Informazioni generali. Oggetto e scopo del presente Avviso” si stabilisce che la Provincia con l’avviso in oggetto e poi con la successiva procedura ad evidenza pubblica, intende selezionare l’**ESCO (Energy Service Company)** che si dovrà obbligare al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, di una serie di prestazioni e di interventi integrati. Al titolo “Soggetti ammessi” viene poi, però, chiarito che è consentita la partecipazione anche in forma associata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Chiediamo quindi conferma che non sia consentita soltanto la partecipazione a singole ESCO ma anche ad operatori riuniti.

RISPOSTA 15

Si conferma che all’Avviso possono rispondere operatori economici, riuniti in raggruppamenti temporanei d’imprese, costituiti o costituendi, all’interno dei quali dovrà essere una Energy Service Company, in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo Avviso.

QUESITO 16

In caso di partecipazione in forma associata, chiediamo se tutti gli eventuali operatori partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese debbano essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 per le ESCO (Energy Service Company) così come definite dall’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115?

RISPOSTA 16

E’ sufficiente che tale certificazione sia posseduta dalla Energy Service Company.

QUESITO 17

In merito ai requisiti di capacità tecnico-economica si può ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016?

RISPOSTA 17

E’ ammesso il ricorso all’avvalimento in merito a tali requisiti.

QUESITO 18

Sempre in caso di partecipazione in forma associata, chiediamo se il requisito indicato al primo paragrafo del titolo “Requisiti di capacità tecnico-economica” debba essere posseduto cumulativamente dei soggetti associati oppure se vi sono requisiti minimi che gli operatori riuniti devono rispettare.

RISPOSTA 18

I requisiti indicati nel quesito devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento d’imprese, costituito o costituendo al momento della presentazione della proposta.

QUESITO 19

In riferimento al requisito indicato al primo paragrafo del titolo “Requisiti di capacità tecnico-economica” (“... che negli ultimi tre anni abbiano partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto del presente Avviso.”) chiediamo quanto segue:

- a) Valgono sia le prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, sia le prestazioni prestate in favore di privati?
- b) Si chiede di chiarire cosa si intende per “aver partecipato in modo significativo” alla realizzazione di interventi di natura ed importo pari a quello oggetto dell’avviso. È ad esempio corretto ritenere che costituisce “partecipazione significativa” anche lo svolgimento della sola attività di progettazione e/o consulenza in riferimento ad attività di natura corrispondente a quelle oggetto dell’avviso oppure avere svolto soltanto l’attività di manutenzione senza quella di gestione energetica?
- c) In riferimento al quesito posto sub lett. c) è corretto ritenere che per il raggiungimento dell’importo “pari a quello oggetto dell’avviso” rilevano gli importi complessivi dei “progetti” in riferimento ai quali sono state prestate le attività e non l’importo del corrispettivo percepito per tali attività?



- d) In caso di società che svolge prevalentemente attività in materia di efficientamento energetico, è corretto che ai fini della comprova del possesso del requisito in questione rileva l'intero fatturato?
- e) Tramite quali documenti va comprovato il possesso del requisito in questione?

RISPOSTA 19

a) e b).

L'Autorità Per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici (AVCP, ora ANAC), con la Determinazione 4 ottobre 2001 n. 20/2001, aveva precisato che nel caso si tratti di promotori non costruttori-gestori, il riferimento alla natura di opere in precedenza realizzate va considerato in senso ampio, poiché si tratta soprattutto di valutare le esperienze pregresse nel settore specifico di appartenenza del soggetto promotore. Dette esperienze possono anche derivare da interventi di natura diversa da quello oggetto della proposta, purché attestino la capacità in termini finanziari ovvero gestionali e di marketing del promotore stesso.

Si ritiene, in conclusione, sul punto corretta un'interpretazione del dettato normativo che consenta una maggiore apertura al mercato dei promotori, tanto più che, a garanzia dell'amministrazione, è posta la necessità che il promotore stesso sia in possesso dei requisiti propri del concessionario al momento dell'indizione della gara, mentre al momento della presentazione della proposta appare sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (in questo caso, l'art. 96 del D.P.R. n. 207/2010).

In ragione di tale orientamento, la progettazione potrebbe rientrare nell'attività tecnico-operativa, svolta in via professionale, quale requisito per presentare la proposta, così come la consulenza, espressamente prevista dalla citata disposizione e dall'Avviso, purché svolta in via professionale, nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività.

Alla luce del suddetto indirizzo, si ritiene che le esperienze possano essere relative anche ad investimenti nel settore privato, dal momento che il riferimento normativo richiama la "natura degli interventi" e non il soggetto proprietario o gestori degli stessi.

Risposta c).

L'interpretazione riportata nel quesito è corretta.

Risposta d).

Si richiamano le argomentazioni esposte con la risposta a) e b), che precede.

Risposta e).

In ragione di quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico potrà essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del citato D. Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

QUESITO 20

In riferimento al punto 5.2, lettera c) dell'Avviso (l'impegno a prestare una cauzione) siamo a chiedere se tale impegno debba essere rilasciato soltanto dal proponente oppure se debba essere rilasciato da un fideiussore.

RISPOSTA 20

L'impegno deve essere rilasciato da un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

